



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

| | |
|--------------------|------------------|
| Giacomo Travaglino | Presidente |
| Danilo Sestini | Consigliere |
| Marco Dell'Utri | Consigliere |
| Irene Ambrosi | Consigliera rel. |
| Anna Moscarini | Consigliera |

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIVILE -
CIRCOLAZIONE STRADALE -
eccezione di incompetenza.

Ud. 12/06/2023 CC
Cron.
R.G.N. 25454/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25454/2021 R.G.,

proposto da

Maria rappresentata e difesa dall'avv. _____, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, in Roma, piazza Cavour;

- ricorrente -

nei confronti di

ITALIA s.p.a.

- intimata -

nonché nei confronti di

Leone



- intimato -

avverso l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. n. 5228/2021 del Tribunale di Vibo Valentia pubblicata il 13 settembre 2021,

ed in subordine,

avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di pace di Vibo Valentia pubblicata l'11 marzo 2021;

il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale dr. Rosa Maria Dell'Erba ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente a quanto lamentato avverso l'ordinanza del Giudice di pace;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2023 dalla Consigliera Irene AMBROSI;

Rilevato che

Maria ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. ovvero, in via gradata, istanza di regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza n. 5228/2021 del Tribunale di Vibo Valentia pubblicata il 13 settembre 2021, con cui è stata pronunciata l'inammissibilità ex art. 348 *bis* c.p.c., e in ulteriore subordine, ricorso ex art. 348 ter comma 3 c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Vibo Valentia;

Italia s.p.a. e Leone sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;

per quanto ancora qui rileva, la ricorrente aveva proposto domanda risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia avverso la compagnia assicurativa e Leone per i danni derivatile a seguito del sinistro stradale verificatosi il 28/04/2019 nel Comune di Brancaleone (RC), per esclusiva responsabilità del il cui veicolo era assicurato con la costituitasi in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, aveva contestato il merito



C.C. 12.06.2023
n. R.G. 25454/2021
Pres. G. Travaglino
Est. I. Ambrosi

della pretesa, eccependo anche il difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace adito; il giudice di pace aveva accolto l'eccezione indicando come alternativamente competenti il Giudice di Pace di Milano e il Giudice di Pace di Locri, (rispettivamente, il primo sede legale della stessa assicurazione e luogo di adempimento dell'obbligazione, ed il secondo, luogo del sinistro, nonché residenza e domicilio del [redacted] e luogo di adempimento dell'obbligazione); aveva proposto appello Laura [redacted] che aveva eccepito, tra l'altro, la non validità dell'eccezione proposta dalla [redacted] non avendo essa debitamente dedotto ex art. 19 c.p.c. l'inesistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel Comune ove aveva sede il giudice adito;

il Tribunale di Vibo Valentia aveva pronunciato ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo che l'appello non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto, in quanto la [redacted] aveva correttamente individuato i fori alternativi e, dunque, correttamente proposto l'eccezione di incompetenza territoriale;

la causa è stata fissata in trattazione camerale a norma dell'art. 380 bis 1 c.p.c. per il giorno 12 giugno 2023;

il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte;
parte ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che

con la prima parte del gravame, la ricorrente propone ricorso straordinario, lamentando la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art.348-ter c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c., tenuto conto che l'adozione del provvedimento di appello del tribunale sarebbe avvenuta senza sentire le parti e dopo la trattazione, in violazione del principio del contraddittorio;



C.C. 12.06.2023
n. R.G. 25454/2021
Pres. G. Travaglino
Est. I. Ambrosi

con la seconda parte dell'impugnazione, la ricorrente propone regolamento necessario di competenza avverso la stessa ordinanza del Tribunale ex art. 348 ter comma 1 c.p.c. basato su un duplice profilo:

- il primo, sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 38 c.p.c. in quanto il Tribunale di Vibo Valentia avrebbe pronunciato l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tenuto conto che la prognosi negativa di cui alla citata norma non poteva essere riferita alle questioni sulle condizioni per la trattazione nel merito della domanda, tradizionalmente indicate come "presupposti processuali", quand'anche esse rappresentino il merito della impugnazione;

- il secondo, contestando la diversa *ratio decidendi* espressa dal Tribunale che, a differenza del Giudice di pace, che si era limitato a prendere in esame l'eccezione di competenza sollevata dalla aveva valutato come "completa" la contestazione ex art. 19, comma 1, c.p.c. effettuata quest'ultima e ritenendo che "quanto affermato da parte appellante, invece, si risolverebbe nell'onere per parte appellata, convenuta in primo grado, di fornire prova di un fatto negativo e cioè inammissibile", nonostante che non avesse mai allegato e provato l'inesistenza di uno stabilimento e di un rappresentante nella circoscrizione del giudice adito;

con l'ultima parte dell'impugnazione, la ricorrente ha infine proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. avverso la decisione di prime cure lamentando la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 19, 38 e 132 n. 4) c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c.; in particolare, contesta che il Giudice di Pace nell'accogliere l'eccezione sollevata dalla non ha considerato la seconda parte dell'art.19 c.p.c. e cioè che la predetta convenuta non avesse allegato l'inesistenza di uno



C.C. 12.06.2023
n. R.G. 25454/2021
Pres. G. Travaglino
Est. I. Ambrosi

stabilimento e di un rappresentante abilitato a stare in giudizio in ordine alla domanda proposta nel luogo di competenza del giudice adito, non dichiarando l'eccezione sollevata come incompleta e ritenendo quindi correttamente radicata la causa;

anzi tutto, le censure rivolte all'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. non sono ammissibili in questa sede;

ciò non solo rispetto ai profili illustrati all'interno della seconda parte dell'impugnazione (con cui si lamenta la pretesa enunciazione di altra *ratio decidendi*), posto che a mente del terzo comma della norma in discorso, in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell'appello il ricorso per cassazione deve essere presentato "contro il provvedimento di primo grado", ma anche in relazione ai profili illustrati nella prima parte dell'impugnazione (con cui si lamenta un asserito "vizio proprio" all'ordinanza del Tribunale per l'asserita violazione dell'art.348-ter c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c.);

nello specifico, in ordine alla prima parte dell'impugnazione ovvero al preteso vizio proprio dell'ordinanza di secondo grado lamentato ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., soccorre il principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, adottata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (nel testo *ratione temporis* applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente "ai vizi suoi propri", tra i quali rientra l'inosservanza della specifica previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l'appellato abbia richiesto nella propria



C.C. 12.06.2023
n. R.G. 25454/2021
Pres. G. Travaglino
Est. I. Ambrosi

comparsa l'applicazione di detta ordinanza definitiva (Cass. Sez. 1, 06/03/2023 n. 6589);

alla luce del richiamato principio, la censura della ricorrente si rivela carente della necessaria specificità; infatti, la deduzione con il ricorso per cassazione di *errores in procedendo* implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181), e nel caso in esame, la circostanza che la parte appellata non avesse sollevato l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. non è stata provata dalla odierna ricorrente, e dall'esame del verbale di udienza, redatto mediante trattazione scritta, emerge chiaramente che il Tribunale ha deciso sulla base delle note autorizzate e che comunque ha dato conto di decidere "viste le eccezioni dell'appellata costituita" (come risulta anche da quanto illustrato dalla ricorrente a pag. 8 del ricorso);

è pure inammissibile il ricorso in ordine alla seconda parte dell'impugnazione;

questa Corte ha già affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si contesti un *error in iudicando*, se proposto avverso l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto (Cass. Sez. 1, 22/05/2019, n. 13835, Cass. Sez. 6 - 3, 26/11/2020 n. 26915);



C.C. 12.06.2023
n. R.G. 25454/2021
Pres. G. Travaglino
Est. I. Ambrosi

ebbene, il Tribunale con l'ordinanza in esame ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto e ha condiviso l'impianto argomentativo del primo giudice, apportando valutazioni soltanto integrative rispetto ad esso; va disattesa in proposito l'allegazione prospettata dalla ricorrente secondo cui i giudici d'appello sarebbero entrati nel merito in violazione dei confini posti dall'art. 348-bis c.p.c. con integrale sostituzione delle ragioni della decisione;

in altri termini, è stato chiarito che l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. ha l'effetto di «stabilizzare la sentenza di primo grado (idonea a passare in giudicato in mancanza di impugnazione) attraverso una prognosi sull'inaccogliabilità del gravame. La prognosi non cessa di essere tale — e il provvedimento che ne dà conto non si colloca per ciò solo al di fuori dal modello normativo suo proprio — ove si basi su argomentazioni estranee alla pronuncia del giudice di prima istanza: una estensione in tale direzione dell'apparato motivazionale dell'ordinanza sarà anzi del tutto naturale ove il gravame si fondi su deduzioni, non specificamente esaminate dal giudice di prima istanza, ma articolate dall'appellante, che il giudice di secondo grado reputi manifestamente infondate (atte cioè ad escludere che l'impugnazione presenti, anche con riguardo ad esse, «una ragionevole probabilità di essere accolta»). Tale esito è coerente col sistema: infatti il quarto comma dell'art. 348 ter c.p.c. preclude possa farsi valere il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. con riguardo all'ipotesi in cui l'ordinanza di inammissibilità si fondi sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, sicché è lo stesso legislatore a riconoscere, implicitamente, che l'ordinanza pronunciata dal giudice di appello possa non basarsi, puramente e semplicemente, sugli esiti coincidenti, in primo e in secondo grado, della risoluzione



C.C. 12.06.2023
n. R.G. 25454/2021
Pres. G. Travaglino
Est. I. Ambrosi

della medesima *quaestio facti*: in quest'ultima ipotesi è infatti precluso dedurre col ricorso per cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; nelle altre — tra cui è da ricomprendere il caso in cui la motivazione del giudice di appello non investa quella questione, ma altri temi — la censura in discorso è ammessa (sempre che si controverta, come è ovvio, dell'omesso esame di cui al cit. n. 5). La possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio prognostico su «ragioni» diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di prima istanza è in altri termini presupposta dall'art. 348 ter (che regola diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, quelle «ragioni» siano o meno identiche)» (Cass. Sez. 1 13835 del 2019, in motivazione, punto 4.).

in definitiva, non è impugnabile per cassazione né per regolamento per competenza, l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter — la quale si attesti sulla formulazione del giudizio meramente prognostico circa il rigetto nel merito dell'appello — per il sol fatto che essa contenga proprie argomentazioni, estranee alla pronuncia di primo grado;

l'ultima parte dell'impugnazione proposta avverso la decisione di prime cure è, viceversa, fondata;

nel caso di specie, dall'esame della comparsa di costituzione della società odierna intimata, come riportata dalla odierna ricorrente (alle pagg. 12-15 del ricorso), emerge che l'eccezione di incompetenza non fu completa quanto alla posizione della giacché riguardo ad essa, mancò la contestazione circa l'esistenza del foro alternativo di cui all'art. 19 comma 1 ultima parte c.p.c., applicabile nel caso in esame, essendo convenuta una persona giuridica.



C.C. 12.06.2023
n. R.G. 25454/2021
Pres. G. Travaglino
Est. I. Ambrosi

Va sottolineato, al riguardo, che è principio consolidato quello secondo cui in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. — cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. Sez. 6-3, 11/12/2014 n. 26094; Cass. Sez. 6 - 2, 07/08/2018 n. 20597; di recente Cass. Sez. 6 - 3, 26/07/2019 n. 20387);

in conclusione, i motivi di ricorso proposti avverso la decisione del Tribunale vanno dichiarati inammissibili, mentre è fondato il motivo di ricorso avverso la decisione del Giudice di pace di Vibo Valentia; per l'effetto, l'ordinanza del Giudice di pace va cassata con rinvio al Giudice di pace di Vibo Valentia, in persona di diverso giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

per questi motivi

la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, accoglie il motivo di ricorso avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Vibo Valentia e, per l'effetto, cassa l'ordinanza del Giudice di pace di Vibo Valentia e rinvia allo stesso Giudice di pace, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglino

